



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Nr. 23 registro deliberazioni

Seduta del 31-07-2026

ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2026.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **D'urgenza** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MELCARNE Gianfranco	P	MELCARNE Pierluigi	P
SERGI Anna Rita	P	BISANTI Antonio	P
PROFICO Mario	P	MONTEDURO Riccardo	P
NUTRICATI Francesco	P	SERGI Vito Giuseppe	A
ROMANO Marco Antonio	A	PIZZOLANTE Valentino	A
ORLANDO Tiziana	A	BUCCARELLO Silvio	P
SERRACCA Rocco	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Gianfranco MELCARNE**, Sindaco del Comune. Partecipa Il Segretario Comunale del Comune **Dott. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 28-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Manuela RUSSO

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 28-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Manuela RUSSO

Di seguito si riportano sinteticamente gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla fase di discussione.

SINDACO Il Sindaco introduce e relaziona sul quinto punto all'ordine del giorno. In particolare, riferisce che il riparto tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stato confermato.

RICCARDO MONTEDURO Il Consigliere ritiene che occorrerebbe un metodo per stabilire la quota di riparto.

SINDACO Il Sindaco replica al Consigliere Monteduro affermando che l'unico metodo scientifico è la tariffa puntuale.

Successivamente il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la fase di discussione ed invita i Consiglieri Comunali presenti e votanti a passare alla fase di votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 de 03.03.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 03.03.2026, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 01.07.2026 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2025;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 26.05.2023 e, in particolare, l'art. 12, stabilisce che la determinazione della tariffa;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con precedente deliberazione consiliare n. 11 del 26.05.2023;

Tenuto conto che in base al vigente regolamento comunale TARI il pagamento dei suddetti avvisi è fissato alle seguenti scadenze:

I rata 30 Settembre
II rata 31 Ottobre
III rata 30 Novembre
Rata Unica 31 Ottobre

PREMESSO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 702, della suddetta Legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF ha approvato le nuove disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° Gennaio 2024;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 677 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

DATO ATTO:

- che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 06 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 02 maggio 2014, n. 68, dispone che: “(...) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 5648 del 24/03/2014, ha chiarito e precisato che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente, senza la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di emettere avvisi di pagamento in acconto, in quanto il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, si ritiene possa liberamente determinare le modalità di riscossione della TARI;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

-il comma 652, ai sensi del quale " ... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

-il comma 654 ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

-il comma 654 bis ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

-il comma 655 ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;

-il comma 658 ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA;
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- la Delibera ARERA n. 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la deliberazione ARERA 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF, con la quale sono stati valorizzati i parametri posti alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-3;

VISTO l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, recante il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti – TUBR, come successivamente modificato e integrato dalle deliberazioni ARERA n. 584/2025/R/RIF, n. 2/2026/R/com e n. 123/2026/R/RIF;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), da cui consegue che, negli anni dal 2026 al 2029, saranno applicate tariffe determinate con la nuova metodologia, sulla base di un piano economico-finanziario di durata quadriennale predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal medesimo metodo;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

VISTO il D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE rientra entro i limiti fissati;

VISTA la Delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 con la quale è stabilito che a decorrere

dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa inizialmente in 6,00 euro /utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

DATO ATTO, inoltre, che in attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente *UR1,a*, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente *UR2,a*, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente *UR3,a* pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

L'importo unitario delle componenti perequative non risulta variato per l'anno 2026.

CONSIDERATO che occorre provvedere all' approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati "oggettivi" (es. rifiuti prodotti, o costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie;

RITENUTO di operare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche partendo dalla produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche, rilevabile dai coefficienti *Kd* di cui alla Tabella 4b, Allegato 1, D.P.R. n. 158 del 1999, ed ottenendo per differenza, con la produzione globale, la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF", pubblicate in data 28 gennaio 2026, secondo le quali le risultanze dei fabbisogni standard costituiscono un parametro obbligatorio di riferimento nell'ambito delle determinazioni previste dal MTR-3;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...*” e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...*”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina le procedure di pubblicazione e trasmissione telematica dei tributi locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per via telematica;

ACCERTATO che nella Regione Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis d.l. n. 138/2011 convertito con l.n. 148/2011;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3") ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026-2029, ed in conformità alla Determina dell'Autorità del 07 novembre 2025 n. 1/2025 – DTAC, l'AGER, ente di governo d'ambito ha provveduto con proprio atto alla validazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2026/2029 del Comune di Gagliano del Capo;

VISTA:

- la determina n. 48 del 13.03.2026 trasmessa da AGER al Comune di Gagliano con cui ha avviato il procedimento di rideterminazione dei PEF 2024-2025 , incluso per l'Ambito tariffario di Gagliano del Capo;
- la determina n. 275 del 23/07/2026 trasmessa da AGER e acquisita al prot. 15674 del 24/07/2026 avente ad oggetto “Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di GAGLIANO DEL CAPO”;
- la Delibera adottata in data odierna da questo organo di presa d'atto della Determinazione n. 275 del 23/07/2026 di AGER “Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di Gagliano del Capo”;
- la determina n. 447 del 25/07/2026 trasmessa da AGER e acquisita al prot. 15759 del 27/07/2026 avente ad oggetto “Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo

Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di GAGLIANO DEL CAPO”;

- la Delibera adottata in data odierna da questo organo di presa d'atto del piano economico finanziario (PEF) per la tariffa rifiuti tari 2026-2029 ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/r/rif e della dertermina di AGER;

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche operata da questo Ente è la seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$ € 870.373,66	% costi fissi utenze domestiche	78,73 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \dot{O}TF \times 78,73\%$	€ 306.594,17
		% costi variabili utenze domestiche	78,73 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \dot{O}TV \times 78,73\%$	€ 563.779,49
Costi totali per utenze NON domestiche	$\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ € 235.143,50	% costi fissi utenze non domestiche	21,27 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \dot{O}TF \times 21,27\%$	€ 82.830,66
		% costi variabili utenze non domestiche	21,27 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \dot{O}TV \times 21,27\%$	€ 152.312,84

TENUTO CONTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, al "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, di cui alle seguenti Tabelle relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1	36.748,16	0,75	305,14	0,90	0,637306	127,916247
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2	59.318,27	0,88	444,07	1,50	0,747772	213,193745
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3	33.953,90	1,00	244,29	1,98	0,849741	281,415744
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4	25.205,89	1,08	189,91	2,40	0,917720	341,109993
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5	4.726,37	1,11	36,42	2,68	0,943212	380,906158
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6	2.008,27	1,10	14,89	3,15	0,934715	447,706865
1 .7	Immobili esenti	18.966,58		179,97			
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Abitazione - nuclei con portatore di	242,00	1,00	2,00	1,98	0,594818	196,991020
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4-	147,00	1,08	1,00	2,40	0,642404	238,776995

	Abitazione - nuclei con portatore di						
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6-Abitazione - nuclei con portatore di	178,00	1,10	1,00	3,15	0,654300	313,394806
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Compostaggio domestico	441,00	0,75	3,00	0,90	0,637306	102,332997
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Compostaggio domestico	942,00	0,88	5,00	1,50	0,747772	170,554996
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3-Compostaggio domestico	1.008,88	1,00	5,70	1,98	0,849741	225,132595
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4-Compostaggio domestico	455,00	1,08	4,00	2,40	0,917720	272,887994
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5-Compostaggio domestico	452,00	1,11	3,00	2,68	0,943212	304,724927
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Compostaggio domestico-Riduzione 100	24,00	0,88		1,50	0,747772	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Compostaggio domestico-Unico occupan	29,00	0,75	1,00	0,90	0,509844	76,749748
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Riduzione 100% parte variabile perti	113,00	0,75	1,00	0,90	0,637306	
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Riduzione 100% parte variabile perti	111,00	0,88	2,00	1,50	0,747772	
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3-Riduzione 100% parte variabile perti	256,00	1,00		1,98	0,849741	
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4-Riduzione 100% parte variabile perti	148,00	1,08		2,40	0,917720	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Unico occupante ultra 65 anni res.	932,00	0,75	10,00	0,90	0,509844	102,332997
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Abitazione - nuclei con portatore di	187,00	0,75	2,00	0,90	0,446114	89,541373
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Abitazione - nuclei con portatore di	1.789,69	0,88	11,89	1,50	0,523440	149,235621
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3-Abitazione - nuclei con portatore di	1.240,57	1,00	7,35	1,98	0,594818	196,991020
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4-Abitazione - nuclei con portatore di	440,00	1,08	4,00	2,40	0,642404	238,776995
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6-Abitazione - nuclei con portatore di	163,00	1,10	1,00	3,15	0,654300	313,394806
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Abitazione - nuclei con portatore di	86,00	0,88	1,00	1,50	0,523440	106,596872
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3-Abitazione - nuclei con portatore di	122,00	1,00		1,98	0,594818	
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6-Abitazione - nuclei con portatore di	24,00	1,10		3,15	0,654300	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Abitazione - nuclei con portatore di	473,00	0,75	4,00	0,90	0,318653	63,958123
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Abitazione - pensionato aire	98,00	0,75	1,00	0,90	0,212435	42,638749
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Abitazione - pensionato aire	3.886,00	0,88	21,00	1,50	0,249229	71,050368
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1-Abitazione - residente aire	794,00	0,75	6,00	0,90	0,446114	89,541373
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Abitazione - residente aire	15.383,77	0,88	129,55	1,50	0,523440	149,235621
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4-Abitazione - residente aire	147,00	1,08	1,00	2,40	0,642404	238,776995
1 .7	Immobili esenti-Abitazione - residente aire	246,00		2,00			
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2-Abitazione - residente aire-	114,00	0,88	1,00	1,50	0,299108	85,277498

	Abitazio						
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Abitazione - residente aire- Composta	88,00	0,75	1,00	0,90	0,446114	63,958123
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Abitazione - residente aire- Composta	386,00	0,88	3,00	1,50	0,523440	106,596872
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Abitazione - ricovero struttura sani	967,20	0,75	10,18	0,90	0,318653	63,958123
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico	5.324,08	0,75	39,71	0,90	0,637306	102,332997
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Compostaggio domestico	23.175,57	0,88	139,86	1,50	0,747772	170,554996
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Compostaggio domestico	15.751,07	1,00	97,85	1,98	0,849741	225,132595
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Compostaggio domestico	9.351,74	1,08	55,21	2,40	0,917720	272,887994
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5- Compostaggio domestico	2.136,00	1,11	14,00	2,68	0,943212	304,724927
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6- Compostaggio domestico	359,19	1,10	2,11	3,15	0,934715	358,165492
1 .7	Immobili esenti-Compostaggio domestico	116,00		2,00			
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico- Abitazione -	191,00	0,75	1,00	0,90	0,446114	63,958123
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Compostaggio domestico- Abitazione -	527,80	0,88	2,52	1,50	0,523440	106,596872
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Compostaggio domestico- Abitazione -	476,00	1,00	3,00	1,98	0,594818	140,707872
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Compostaggio domestico- Abitazione -	60,81	1,08	0,41	2,40	0,642404	170,554996
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico- Abitazione -	510,00	0,75	3,00	0,90	0,446114	63,958123
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Compostaggio domestico- Abitazione -	918,00	0,88	6,00	1,50	0,523440	106,596872
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Compostaggio domestico- Compostaggio	214,00	0,88	1,00	1,50	0,747772	127,916247
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Compostaggio domestico- Compostaggio	240,00	1,08	1,00	2,40	0,917720	204,665995
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico- Compostaggio	48,00	0,75		0,90	0,637306	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico- Riduzione 100	652,20	0,75		0,90	0,637306	
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Compostaggio domestico- Riduzione 100	1.418,80	0,88	3,00	1,50	0,747772	
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Compostaggio domestico- Riduzione 100	868,67	1,00		1,98	0,849741	
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Compostaggio domestico- Riduzione 100	496,33	1,08		2,40	0,917720	
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5- Compostaggio domestico- Riduzione 100	235,00	1,11		2,68	0,943212	
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6- Compostaggio domestico- Riduzione 100	66,00	1,10		3,15	0,934715	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico- Riduzione 20%	286,00	0,75	1,00	0,90	0,637306	76,749748
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Compostaggio domestico- Riduzione 20%	1.049,00	0,88	11,00	1,50	0,747772	127,916247
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Compostaggio domestico-	67,00	1,00	1,00	1,98	0,849741	168,849446

	Riduzione 20%						
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico-Unico occupan	3.806,05	0,75	25,14	0,90	0,509844	76,749748
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5- Compostaggio domestico-Unico occupan	58,46	1,11	0,62	2,68	0,754570	228,543695
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Compostaggio domestico-Unico occupan	76,00	0,75		0,90	0,509844	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Immobili inutilizzabili	417,22	0,75	4,00	0,90		
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Immobili inutilizzabili	649,00	0,88	7,00	1,50		
1 .7	Immobili esenti-Immobili inutilizzabili	90,00					
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Immobili inutilizzabili-Riduzione 10	11,00	1,08		2,40		
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Riduzione 100% parte variabile perti	8.856,36	0,75	34,00	0,90	0,637306	
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Riduzione 100% parte variabile perti	18.450,23	0,88	41,00	1,50	0,747772	
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Riduzione 100% parte variabile perti	9.293,20	1,00	18,00	1,98	0,849741	
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Riduzione 100% parte variabile perti	6.721,87	1,08	8,00	2,40	0,917720	
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5- Riduzione 100% parte variabile perti	1.512,91	1,11		2,68	0,943212	
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6- Riduzione 100% parte variabile perti	102,00	1,10		3,15	0,934715	
1 .7	Immobili esenti-Riduzione 100% parte variabile pertinenze	349,00					
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Riduzione 20% p.v.	17.475,83	0,75	183,33	0,90	0,637306	102,332997
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Riduzione 20% p.v.	52.933,05	0,88	601,51	1,50	0,747772	170,554996
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Riduzione 20% p.v.	1.301,41	1,00	16,04	1,98	0,849741	225,132595
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Riduzione 20% p.v.	2.702,79	1,08	27,40	2,40	0,917720	272,887994
1 .5	Utenza domestica - occupanti 5- Riduzione 20% p.v.	77,00	1,11	1,00	2,68	0,943212	304,724927
1 .6	Utenza domestica - occupanti 6- Riduzione 20% p.v.	101,00	1,10	1,00	3,15	0,934715	358,165492
1 .7	Immobili esenti-Riduzione 20% p.v.	628,11		6,13			
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Riduzione 20% p.v. - Compostaggio dome	282,00	0,75	2,00	0,90	0,637306	76,749748
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Riduzione 20% p.v. - Compostaggio dome	1.106,12	0,88	11,30	1,50	0,747772	127,916247
1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Riduzione 20% p.v. - Compostaggio dome	72,00	1,00	1,00	1,98	0,849741	168,849446
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Riduzione 20% p.v. - Compostaggio dome	554,00	1,08	6,00	2,40	0,917720	204,665995
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Riduzione 20% p.v.-Immobili inutiliz	72,00	0,75	1,00	0,90		
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Riduzione 20% p.v.-Immobili inutiliz	166,00	0,88	2,00	1,50		
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Unico occupante ultra 65 anni res.	33.782,22	0,75	260,04	0,90	0,509844	102,332997
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Unico occupante ultra 65 anni res.	910,88	0,88	8,86	1,50	0,598217	170,554996

1 .3	Utenza domestica - occupanti 3- Unico occupante ultra 65 anni res.	0,49	1,00	0,01	1,98	0,679793	225,132595
1 .4	Utenza domestica - occupanti 4- Unico occupante ultra 65 anni res.	114,42	1,08	1,04	2,40	0,734176	272,887994
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Unico occupante ultra 65 anni res.-A	375,96	0,75	4,07	0,90	0,318653	63,958123
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Unico occupante ultra 65 anni res.-C	2.188,00	0,75	14,00	0,90	0,509844	76,749748
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Unico occupante ultra 65 anni res.-C	190,00	0,88	1,00	1,50	0,598217	127,916247
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Unico occupante ultra 65 anni res.-C	347,00	0,75		0,90	0,509844	
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Unico occupante ultra 65 anni res.-C	27,00	0,88		1,50	0,598217	
1 .1	Utenza domestica - occupanti 1- Unico occupante ultra 65 anni res.-R	1.150,00	0,75	1,00	0,90	0,509844	
1 .2	Utenza domestica - occupanti 2- Unico occupante ultra 65 anni res.-R	55,00	0,88		1,50	0,598217	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi d	761,00	0,52	6,82	0,712352	1,232635
2 .3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	1.913,09	0,34	6,00	0,465769	1,084430
2 .4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti spo	2.763,00	0,60	9,75	0,821945	1,762199
2 .6	Esposizioni, autosaloni	420,00	0,48	6,82	0,657556	1,232635
2 .7	Alberghi con ristorante	1.679,00	1,01	15,00	1,383608	2,711075
2 .8	Alberghi senza ristorante	6.370,00	0,85	11,10	1,164422	2,006195
2 .9	Case di cura e riposo	6.939,00	0,89	14,00	1,219219	2,530337
2 .11	Uffici, agenzie, studi professionali	10.681,17	0,90	12,60	1,232918	2,277303
2 .12	Banche e istituti di credito	283,00	1,06	8,27	1,452103	1,494706
2 .13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cart	3.603,00	0,94	13,00	1,287714	2,349598
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	562,00	1,02	20,00	1,397307	3,614767
2 .17	Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barb	833,00	1,50	13,70	2,054863	2,476115
2 .18	Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraul	3.934,00	0,78	14,01	1,068529	2,532144
2 .19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	286,00	0,91	18,50	1,246617	3,343659
2 .20	Att. industriali con capannoni di produzione	562,00	0,86	11,29	1,178121	2,040536
2 .21	Att. artigianali di produzione di beni specifici	3.249,00	0,67	13,00	0,917839	2,349598
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.407,00	4,50	24,37	6,164591	4,404594
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie	973,00	3,38	19,25	4,630293	3,479213
2 .25	Supermercati, pane e pasta, macellerie , salumi e	3.401,00	1,00	32,00	1,369909	5,783627
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.420,00	2,18	20,00	2,986402	3,614767
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta	414,00	0,35	78,00	0,479468	14,097592
2 .3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta-Compostaggio domestic	41,00	0,34	6,00	0,465769	0,867544
2 .19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto-Attività' - autocarrozzerie	396,00	0,91	18,50	0,623308	1,671829
2 .19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto-Attività' - autofficine ripara	1.288,00	0,91	18,50	0,623308	1,671829
2 .20	Att. industriali con capannoni di produzione-Attività' - autofficin	259,00	0,86	11,29	0,589060	1,020268
2 .17	Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barb-Attività' - este	72,00	1,50	13,70	1,643891	1,980892
2 .18	Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraul-Attività' - fale	420,00	0,78	14,01	0,641117	1,519286
2 .21	Att. artigianali di produzione di beni specifici-Attività' - lavand	103,00	0,67	13,00	0,734271	1,879679
2 .25	Supermercati, pane e pasta, macellerie , salumi e-Attività' - macel	113,00	1,00	32,00	1,027431	4,337720
2 .18	Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraul-Attività' - offi	159,00	0,78	14,01	0,854823	2,025715
2 .21	Att. artigianali di produzione di beni specifici-Attività' - uffici	122,00	0,67	13,00	0,734271	1,879679
2 .20	Att. industriali con capannoni di produzione-Attività' - opifici te	26,00	0,86	11,29	0,589060	1,020268
2 .21	Att. artigianali di produzione di beni specifici-Attività' - opific	1.279,00	0,67	13,00	0,458919	1,174799
2 .8	Alberghi senza ristorante-Immobili inutilizzabili	719,00	0,85	11,10		

2 .3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta-Riduzione 20% p.v.	104,00	0,34	6,00	0,465769	0,867544
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie-Riduzione 20% p.v.	100,00	3,38	19,25	4,630293	2,783370
2 .3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta-Rifiuti speciali	200,00	0,34	6,00	0,326038	0,759101
2 .17	Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barb-Rifiuti speciali	31,00	1,50	13,70	1,438404	1,733280
2 .25	Supermercati, pane e pasta, macellerie , salumi e-Rifiuti speciali	39,00	1,00	32,00	0,958936	4,048539

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ritenuto di stabilire che il versamento del saldo TARI 2026, con riferimento alle posizioni e alle superfici occupate alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento, avvenga in unica soluzione entro il 21 dicembre 2026;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 47 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

Con n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 2 (due) astenuti (Riccardo Monteduro e Silvio Buccarello) espressi nelle forme di legge, con voto palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2026, giusto Piano Economico Finanziario annualità 2026 – 2029, come approvato e validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 397/2025/R/rif secondo quanto prescritto dal MTR-3, da AGER con proprio atto, e approvato da questo Ente con deliberazione adottata da questo organo in data odierna, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, prevedendo la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:
 - a) Utenze domestiche: 78,73%;
 - b) Utenze non domestiche: 21,27 %;
3. **Di dare atto** che la copertura del costo del servizio è per il 98,5 % a carico dell'utenza e per il 1,5% a carico di risorse comunali da applicazione di avanzo vincolato Pef Tari;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con il presente atto, è pari al 5%;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. **DI DARE ATTO**, inoltre, che a partire dall'anno 2024 trovano applicazione le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, di cui alla legge 14 maggio 2022 n°60 (cd. "legge

Salva Mare”), espresse in termini di euro/utenza da versare allo Stato e quantificate come segue:

7. €0,10 per ogni utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
8. €1,50 per ogni utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
9. **DI DARE ATTO** inoltre, che, così come stabilito dalla Delibera ARERA n°133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 in attuazione del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n°24, a partire dal 1° gennaio 2025 trova applicazione la componente perequativa unitaria [UR3,a], per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, espressa in termini di euro/utenza per ogni anno e quantificata, per l’anno 2026, in euro 6,00 per ogni utenza domestica e non domestica, e che detta misura potrà essere aggiornata annualmente da ARERA in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
10. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine, con separata votazione e con n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 2 (due) astenuti (Riccardo Monteduro e Silvio Buccarello) espressi nelle forme di legge, con voto palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BISANTI